



REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Copia

OBIETTIVI

- Disciplinare la selezione e le relative procedure comparative, nonché il regime di pubblicità, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

non

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO (Direzione)	CONTROLLATO E APPROVATO (Direzione)
0	24/03/09	Emissione	G. Antoni - G. Bertucci - C. Ortona	G. Bertucci
1	23/09/10	Revisione § 01.1.4 (Art. 6 - Procedura comparativa)	I. Porcile - G. Bertucci - C. Ortona	G. Bertucci
2	01/06/11	Revisione (Art. 4 - Commissione di valutazione)	I. Porcile - G. Bertucci - C. Ortona	G. Bertucci
3	14/11/16	Revisione (Art. 6 - Commissione di valutazione)	C. Sartore - G. Bertucci	G. Bertucci

RESPONSABILITÀ

Per l'approvazione	Direzione
Per l'applicazione	Direzione
Per il controllo	Direzione

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento riguarda la Direzione di Atene.

CONTENUTI

Il documento si articola nei seguenti punti:

01.0	CAPO I: PRINCIPI	3
01.0.1	Art. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
01.0.2	Art. 2 - ESCLUSIONI	3
01.1	CAPO II: PROCEDURE COMPARATIVE	3
01.1.1	Art. 3 – AVVIO DELLA PROCEDURA	3
01.1.2	Art. 4 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	4
01.1.3	Art. 5 – AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA	4
01.1.4	Art. 6 – PROCEDURA COMPARATIVA	5
01.1.5	Art. 7 – CONTRATTO	6
01.2	CAPO III: PUBBLICITÀ	7
01.2.1	Art. 8 – PUBBLICITÀ ED EFFICACIA	7

01.0 CAPO I: PRINCIPI

01.0.1 Art. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- I. Il presente regolamento disciplina il conferimento, le procedure comparative, nonché il relativo regime di pubblicità, di incarichi di lavoro autonomo attribuiti per mezzo di:
 - a) contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione a progetto;
 - b) contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale;
 - c) contratto di lavoro autonomo di natura professionale;
2. Le procedure comparative di cui al comma precedente sono finalizzate a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per la stipula dei contratti in relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 2, del D. L. 25/6/2008 n° 112, come modificato dalla Legge di Conversione 6/8/2008 n° 133.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche e associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni con riferimento alle ipotesi individuate nel Codice Civile, Libro V, Titolo III.

01.0.2 Art. 2 - ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - b) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi regolati dalle norme specifiche in materia di appalti.

01.0.3 Art. 3 - PRESUPPOSTI NECESSARI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

I presupposti necessari per il conferimento di incarichi secondo il presente Regolamento, sono i seguenti:

- A. Impossibilità di far fronte con personale in servizio – la società può conferire incarichi di lavoro autonomo, avendo verificato la possibilità di corrispondere a tali esigenze con il personale in servizio e, in caso di esito negativo, decide il ricorso a una collaborazione esterna, come definita al comma I, art. 1, del presente regolamento.
- B. La prestazione deve essere di natura temporanea;
- C. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- D. Il compenso deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione richiesta.

01.1 CAPO II: PROCEDURE COMPARATIVE

01.1.1 Art. 4 - ESCLUSIONI DALLE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Le disposizioni cui al presente Capo non si applicano:
 - a) agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (*cf. art. 91 d.Lgs. 163/2006*);
 - b) alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" e che comportano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
 - c) alla rappresentanza in giudizio e al patrocinio legale della società;

- d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi necessari o adempimenti obbligatori per legge di carattere ordinario, ripetitivo e che comportano un impegno di spesa inferiore a € 1.000,00 per ciascuna prestazione;
- e) agli incarichi sottratti ad una scelta di carattere discrezionale da parte della Società (ad es. laddove, a fronte di finanziamenti esterni, il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto ovvero il team di soggetti aventi titolo e carico di eseguire l'opera, l'attività);
- f) agli incarichi legati all'esecuzione di attività che necessitino il ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa;
- g) agli incarichi attribuiti a personale per il quale non sono previsti corrispettivi economici ma che hanno titolo ad effettuare missioni nell'interesse della società.

01.1.2 Art. 5 - AVVIO DELLA PROCEDURA

1. La richiesta di avvio della selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dovrà avvenire a cura dall'Amministratore Delegato.
2. La richiesta a contrarre deve indicare:
 - Titolo di studio richiesto,
 - Profilo professionale richiesto,
 - Oggetto del contratto,
 - Progetto nell'ambito del quale viene richiesta la prestazione (titolo e breve descrizione),
 - (eventuale) Committente del progetto e referente,
 - Tipologia contrattuale (comma 1-art.1),
 - Data inizio e durata contratto,
 - Luogo dove si svolgerà la prestazione
 - Importo lordo totale
 - Modalità di erogazione (incluso eventuali verifiche della prestazione e degli stati di avanzamento lavori)

01.1.3 Art. 6 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati dall'Amministratore Unico. Il ruolo di Presidente della Commissione è riservato all'Amministratore Unico o al Direttore. In relazione alle competenze specifiche dei profili professionali richiesti, la Commissione di valutazione potrà essere integrata con esperti sulle materie oggetto del bando, sia interni sia esterni. La Commissione potrà avvalersi di un segretario, scelto tra i dipendenti di Atene.

01.1.4 Art. 7 – AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Il Direttore predispose un apposito avviso secondo il modello di cui all'Allegato A (Mod. 08B ALLEGATO A Regolamento Conferimento incarichi di collaborazione), parte integrante del presente Regolamento, che sarà pubblicizzato esclusivamente su apposita sezione del sito internet di Atene. Nel medesimo avviso sono individuati il termine, non inferiore a 14 giorni (in casi di particolare urgenza si possono fissare 7 giorni) per la presentazione delle domande e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura e i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
2. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- b) non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all'oggetto dell'incarico;
- c) essere in possesso del requisito delle particolari e comprovate competenze strettamente correlate al contenuto della prestazione richiesta.

01.1.5 Art. 8 - PROCEDURA COMPARATIVA

Trascorso il periodo stabilito per il ricevimento delle domande, la Commissione di valutazione esaminerà i curricula ricevuti tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) titoli di studio e qualifiche professionali;
- b) esperienze già maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza delle tematiche affrontate;
- c) eventuali ulteriori elementi peculiari da specificare nel bando con riferimento a pubblicazioni e altri elementi volti a verificare il grado di cultura e specialità.

Ogni membro della Commissione effettuerà la propria valutazione attribuendo un voto in decimi ad ognuno degli elementi indicati. Pertanto, ad ogni candidato verrà attribuito un voto finale risultante dalla media aritmetica dei voti ottenuti per tutti gli elementi e da tutti i membri della Commissione, formando in tal modo una graduatoria di merito. L'incarico verrà assegnato al candidato che avrà riportato il voto finale più alto. In caso di parità verrà selezionato il candidato più giovane. Nel caso in cui l'assegnatario rinunci espressamente all'incarico lo stesso verrà assegnato al secondo in graduatoria e così via sino all'esaurimento della stessa. Di tale valutazione verrà redatto apposito verbale.

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio volto ad accertare le competenze sulle attività oggetto del contratto e alla discussione dei titoli presentati; si riserva, inoltre, il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate nei curricula.

La Commissione di valutazione si riserva, altresì, la possibilità di non procedere all'assegnazione qualora nessuno dei curricula ricevuti venga ritenuto idoneo alle mansioni oppure qualora venga meno il progetto nell'ambito del quale viene richiesta la prestazione.

La procedura di valutazione, di norma della durata massima di giorni 10, termina con l'assegnazione dell'incarico.

L'incarico assegnato e il nominativo selezionato verranno pubblicati sul sito di Atene non oltre i 7 giorni dalla data di assegnazione.

La Commissione si riserva di utilizzare la graduatoria nei 24 mesi successivi, a decorrere dalla data di conclusione della procedura di valutazione.

01.1.6 Art. 9 - CONTRATTO

Avvenuta la pubblicazione dell'esito della selezione sul sito di Atene ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8, l'Amministratore Unico potrà procedere con la stipula del Contratto.

Il Contratto deve contenere i seguenti elementi:

- a) la natura della prestazione;
- b) la tipologia dell'incarico;
- c) l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;

- e) il termine o la durata;
- f) il compenso.

Il contratto viene sottoscritto dall'Amministratore Unico di Atene o da persona munita di poteri, e dal Collaboratore.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando l'accertata disponibilità di risorse nel budget di pertinenza.

Il Contratto prevede inoltre attività periodiche di supervisione e verifica delle attività svolte dal Collaboratore nonché l'accertamento finale del buon esito dell'incarico.

01.2 CAPO III: PUBBLICITÀ

01.2.1 Art. 10 - PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito di Atene
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

non

controllata